Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 gennaio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1965, n. **1432.**

Agevolazioni a favore dei titolari di licenze di coltivazioni del tabacco per manifesto, di cui al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di attuare, a favore dei titolari di concessioni di coltivazioni del tabacco per manifesto, le stesse provvidenze che i titolari di concessioni speciali accordano nel corso della campagna di coltivazione ai propri coltivatori di tabacco.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle suddette provvidenze.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1965, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 17 dicembre 1965, n. **1433.**

Autorizzazione della spesa di lire 9 milioni e 500 mila per pagamenti suppletivi relativi ai lavori di completamento della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-Esposizione).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di lire 9 milioni 500 mila per pagamenti suppletivi relativi ai lavori di completamento della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-Esposizione), da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 4.800.000 nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 4.700.000 nell'esercizio finanziario 1965.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede per lire 4.800.000 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per lire 4.700.000 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1434.**

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del « Parco nazionale dello Stelvio ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, è elevato a lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e per ciascun esercizio finanziario successivo.

Art. 2.

All'onere di lire 47.500.000, derivante nell'esercizio finanziario 1965 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico delle entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1435.**

Norme di modifica alla legge 23 giugno 1961, n. 520, sulla « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino da almeno un anno la propria opera per le speciali esigenze dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per quelle del Ministero del turismo e dello spettacolo possono, a domanda, essere assunte a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, prescindendo dal limite di età richiesto per tale assunzione.

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, che fin dalla data della sua prima utilizzazione abbia svolto la propria opera in qualità di traduttore, interprete, speaker e stenointerprete, è inquadrato nel gruppo 1° del personale di cui all'articolo 2 della citata legge 23 giugno 1961, n. 520, a prescindere dal titolo di studio richiesto dall'articolo 3 del disciplinare approvato con decreto interministeriale 4 luglio 1962.

L'inquadramento di cui al precedente comma può essere esteso anche al personale già assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della predetta legge, che abbia bene esercitato le sopracitate mansioni per un periodo non inferiore ad un anno e che ne faccia domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I contingenti annuali del personale a contratto a termine rinnovabile e del personale a prestazione saltuaria da utilizzare a termini degli articoli 2 e 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520, nonchè in applicazione della presente legge, non possono eccedere il limite numerico di 300 unità (240 a contratto a termine rinnovabile e 60 a prestazione saltuaria) per i Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 93 unità (78 a contratto a termine rinnovabile e 15 a prestazione saltuaria) per il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 4.

Fino a quando non sia stato provveduto agli inquadramenti previsti dalla presente legge, e comunque non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, agli incarichi di speciali studi conferiti dalle Amministrazioni indicate all'articolo 1, a norma dell'articolo 380 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica il limite delle due proroghe posto dal terzo comma dello stesso articolo 380.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 viene fatto fronte, per lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, rispettivamente, per lire 6.700.000 e lire 8.500.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 1091 e n. 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario suddetto.

All'onere relativo all'anno finanziario 1966, valutato in complessive lire 196.600.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1436.**

Modifica della legge 15 novembre 1964, n. 1162, relativa alla istituzione di una addizionale all'I.G.E.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La voce 11 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, recante: « pesce fresco, anche congelato » è sostituita dalla seguente:

« pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1437.**

Esenzione dall'imposta comunale di consumo per i cartoni da imballaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I cartoni predisposti con opportuni tagli e sagomature per l'imballaggio, non sono assoggettabili all'imposta comunale di consumo prevista, per i lavori di cartone, dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1438.**

Norme integrative della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relative agli impiegati dello Stato delle carriere speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La promozione a segretario e qualifiche equiparate delle carriere speciali, conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelle conferite successivamente a tale data agli impiegati che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esami e nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale nel seguente ordine:

1) idonei nei concorsi per esami;

2) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati predetti possono conseguire la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1439.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940 n. 1471 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 103, relativo alla Scuola di perfezionamento in Pediatria è abrogato e sostituito dal seguente.

Scuola di specializzazione in Pediatria

La Scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia umana normale;
Anatomia patologica;
Fisiologia;
Farmacologia;
Puericultura I;
Clinica pediatrica.

2° *Anno*:

Puericultura II;
Clinica pediatrica;
Semeiotica;
Clinica oculistica;
Clinica dermatologica;
Metodologia psichiatrica e igiene mentale;
Metodologia di laboratorio.

3° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Clinica ortopedica;
Clinica chirurgica;
Radiologia;
Elementi di psichiatria infantile;
Profilassi e igiene nelle collettività.

Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo delle materie dell'anno precedente.

L'art. 105, relativo alla Scuola di perfezionamento in Oculistica è abrogato e sostituito dal seguente.

Scuola di specializzazione in Oculistica

La Scuola ha la durata di quattro anni. Il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a venticinque per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
Nozioni di embriologia e genetica oculare;
Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

Semeiotica oculare e mezzi di indagini dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
Farmacologia oculare e terapia fisica;
Anatomia e patologia oculare;
Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
Anomalie e patologia della motalità oculare e della visione binoculare ortottica e pleottica;
Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
Tecnica operatoria - I parte.

4° *Anno*:

Neurooftalmologia;
Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
Tecnica operatoria - II parte;
Tesi di specializzazione.

Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo di materie dell'anno precedente.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, dovranno sostenere una prova pratica sull'ammalato.

L'art. 109, relativo alla Scuola di perfezionamento in Gastroenterologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in Gastroenterologia

La Scuola ha la durata di due anni.

Il numero degli iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia normale;
Fisiologia;
Anatomia patologica;
Semeiotica fisica;
Patologia speciale dei vari segmenti dell'apparato digerente e ghiandole annesse;
Clinica generale I;
Radiologia I.

2° *Anno*:

Semeiotica strumentale;
Chimica clinica;
Clinica generale II;
Radiologia II;
Terapia generale e speciale medica;
Terapia chirurgica;
Dietetica generale e speciale (semestrale).

L'art. 112, relativo alla Scuola di perfezionamento in Cardiologia, è abrogato e sostituito dal seguente.

Scuola di specializzazione in Cardiologia

La Scuola ha la durata di tre anni.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a dodici per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia normale;
Anatomia patologica;
Fisiologia;
Semeiotica fisica;
Elettrocardiografia e vettocardiografia I;
Patologia delle malattie di cuore I.

2° *Anno*:

Patologia delle malattie di cuore II;
Elettrocardiografia II;
Semeiotica strumentale;
Radiologia generale e speciale;
Fisiopatologia respiratoria;
Clinica delle malattie cardiovascolari I.

3° *Anno*:

Clinica delle malattie cardiovascolari II;
Terapia generale e speciale;
Reumatologia;
Malattie vascolari;
Cardioangiopatie congenite.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1440**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 3. — Dopo le parole « il diploma di maturità classica o scientifica », viene aggiunto « o di abilitazione tecnica industriale, nautica o per geometri ».

Art. 6. — E' soppresso l'ultimo capoverso.

Art. 7. — Fra gli insegnamenti obbligatori viene sostituito « 23. Teoria e pratica delle misure » con « 23. Istituzioni di aeronautica ».

Agli insegnamenti a scelta dell'indirizzo fisico matematico sono aggiunti i seguenti:

Magnetofluidodinamica;
Aerotermochimica;
Meccanica aerospaziale;
Teoria e pratica delle misure.

L'indirizzo tecnologico assume la denominazione « Indirizzo costruzioni aerospaziali »; e pertanto vengono sostituiti « Tecnologie dei metalli » con « Tecnologia dei materiali aerospaziali », « Impianti elettrici per aeronautici » con « Applicazioni elettriche ed elettroniche aerospaziali », « Impianti aeroportuali (semestrale) » con « Infrastrutture aeronautiche », sono aggiunti, inoltre, agli insegnamenti a scelta i seguenti:

Progetto di velivoli e veicoli spaziali;
Complementi di strutture aeronautiche;
Velivoli a decollo verticale e abbreviato;
Teoria e pratica delle misure;
Calcoli numerici e grafici;
Meccanica aerospaziale;
Aerotermochimica.

Per l'indirizzo propulsione vengono sostituiti « Propulsori e propellenti » con « Propulsori aerospaziali », « Tecnologia dei metalli » con « Tecnologia dei materiali aerospaziali », « Impianti elettrici per aeronautici » con « Applicazioni elettriche ed elettroniche aerospaziali »; sono aggiunti, inoltre, agli insegnamenti a scelta i seguenti:

Aerotecnica sperimentale;
Progetto e costruzione di motori;
Teoria e pratica delle misure;
Calcoli numerici e grafici;
Aerotermochimica;
Teoria e tecnica della combustione;
Magnetofluidodinamica;
Motori per missili.

Art. 8. — Per l'indirizzo sviluppo dei processi chimici, vengono sostituiti « 28. Teoria e pratica delle misure » con « 28. *a*) Teoria e pratica delle misure (semestrale), *b*) Programmazione della sperimentazione industriale (semestrale) »; e « 30. Chimica fisica II » con « 30. Uno a scelta fra:

Materiali per l'industria chimica;
Materiali per l'industria metallurgica;
Economia dell'industria chimica;
Chimica fisica II;
Controlli automatici ».

Per l'indirizzo metallurgico ed elettrochimico vengono sostituiti « Teoria e pratica delle misure » con « *a*) Teoria e pratica delle misure (semestrale), *b*) Programmazione della sperimentazione industriale (semestrale) »; e vengono aggiunti alle materie a scelta i seguenti:

Materiali per l'industria chimica;
Materiali per l'industria metallurgica.

Per l'indirizzo organico industriale vengono sostituiti « 27. Chimica III » con « 27. Chimica macromolecolare », « 28. Uno a scelta tra:

Chimica III;
Complementi di chimica organica ».

In luogo di « 28. 29. 30. a scelta fra: » viene sostituito « 29. 30. a scelta fra: »

Nell'elenco delle materie a scelta viene soppresso « Chimica macromolecolare », e vengono sostituiti « Complementi di chimica industriale » con « *a*) Complementi di chimica industriale I (semestrale), *b*) Complementi di chimica industriale II (semestrale) », « Teoria e pratica delle misure » con « *a*) Teoria e pratica delle misure (semestrale), *b*) Programmazione della sperimentazione industriale (semestrale) », « Tecnologia delle pitture e delle vernici » con « Tecnologia chimica delle materie plastiche e delle vernici »; e vengono aggiunti i seguenti:

Materiali per l'industria chimica;
Materiali per l'industria metallurgica;
Analisi strumentale;
Economia dell'industria chimica;
Chimica industriale biologica.

Per l'indirizzo nucleare, in luogo di « 28. 29. 30. a scelta fra: » viene sostituito « 28. Chimica nucleare, 29. 30. a scelta fra: » e viene soppresso la « Chimica nucleare » nell'elenco delle materie a scelta.

Art. 9. — Alle parole « ... idraulica e trasporti. » viene sostituito « ... idraulica e trasporti; la sezione edile si sviluppa in due indirizzi: generale e strutturistico ».

Alle parole « Sono obbligatori comuni alle 3 sezioni i seguenti 26 insegnamenti » viene sostituito « Sono obbligatori comuni alle 3 sezioni i seguenti 23 insegnamenti », e viene soppresso nell'elenco che segue « Litologia e geologia », « Tecnica urbanistica », « Estimo »; e

viene sostituito inoltre « Architettura tecnica I » con « Architettura tecnica » e « Architettura tecnica II » con « Architettura e composizione architettonica ».

Viene sostituito l'elenco delle materie obbligatorie per la sezione edile come segue:

Sezione edile (indirizzo generale):

24) Litologia e geologia;
25) Tecnica urbanistica;
26) Estimo;
27) Architettura e composizione architettonica II;
28) Impianti tecnici nell'edilizia.

Sezione edile (indirizzo strutturistico):

24) Complementi di analisi matematica;
25) Meccanica razionale II;
26) Dinamica delle costruzioni;
27) Progetti di strutture;
28) Impianti tecnici nell'edilizia.

Agli insegnamenti obbligatori della *Sezione idraulica* e della *Sezione trasporti* sono aggiunti i seguenti:

24) Litologia e geologia;
25) Tecnica urbanistica;
26) Estimo.

Agli insegnamenti a scelta della *Sezione edile* (indirizzo generale) sono aggiunti i seguenti:

Statistica e calcolo delle probabilità;
Programmazione e applicazione dei calcolatori elettronici;
Metodi matematici per l'ingegneria;

e viene sostituito « Complementi di fisica tecnica » con « Acustica applicata ».

viene inserito inoltre:

Sezione edile (indirizzo strutturistico) 29. 30. a scelta fra:

Litologia e geologia;
Tecnica urbanistica;
Estimo;
Architettura e composizione architettonica II;
Cantieri;
Geotecnica;
Igiene applicata all'ingegneria e ingegneria sanitaria;
Acustica applicata;
Statistica e calcolo delle probabilità;
Programmazione e applicazione dei calcolatori elettronici;
Metodi matematici per l'ingegneria.

N.B. — Uno dei due insegnamenti a scelta deve essere Tecnica urbanistica oppure Estimo.

Agli insegnamenti a scelta delle *Sezioni idraulica e trasporti* sono aggiunti i seguenti:

Statistica e calcolo delle probabilità;
Programmazione e applicazione dei calcolatori elettronici;
Metodi matematici per l'ingegneria;

inoltre, per la Sezione trasporti, viene sostituito « Complementi di fisica tecnica » con « Acustica applicata ».

Viene soppressa la frase « Gli insegnamenti di cui ai numeri 21 e 23 ».

Art. 10. — Viene sostituito « 11. Chimica applicata » con « 11. Chimica applicata e materiali ».

Viene aggiunto alle materie a scelta:

Elettronica quantistica.

Art. 11. — Viene sostituito « 10. Chimica applicata » con « 10. Chimica applicata e materiali » e « 18. Economia e organizzazione aziendale » con « 18. Economia e organizzazione aziendale, oppure Economia politica industriale ».

Per l'indirizzo impianti viene sostituito « Elettrochimica » con « Macchine elettriche speciali », « Radiotecnica » con « Comunicazioni elettriche », « Ergotecnica » con « Teoria e pratica delle misure » e vengono aggiunti i seguenti:

Fisica matematica;
Complementi di geometria.

Per l'indirizzo macchine viene sostituito « 28. Trazione elettrica » con « 28. Macchine elettriche speciali ». Negli insegnamenti a scelta viene sostituito « Macchine elettriche speciali » con « Trazione elettrica » e sono aggiunti i seguenti:

Teoria e pratica delle misure;
Fisica matematica;
Complementi di geometria.

Art. 12. — Viene sostituito « 9. Disegno II (macchine) » con « 9. Geometria II », « 11. Tecnologia meccanica » con « 11. Tecnologia meccanica (con applicazioni di disegno) », « 21. Costruzione di macchine I » con « 21. Costruzione di macchine », « 25. Costruzione di macchine II » con « 25. Calcolo e progetto di macchine ».

Per l'indirizzo impianti viene sostituito « Complementi di fisica tecnica » con « Acustica applicata ».

Art. 13. — Per l'indirizzo elettronico viene sostituito « Controlli automatici II » con « Controlli automatici », « Calcolatrici elettroniche » con « Commutazione e calcolatori elettronici » « Microonde » con « Radiotecnica » e viene aggiunto il seguente:

Metodi matematici per l'ingegneria.

Per l'indirizzo fisico vengono aggiunti alle materie a scelta i seguenti:

Metodi matematici per l'ingegneria;
Metodi e strumentazione fisica.

Per l'indirizzo impiantistico viene sostituito « Controlli automatici II » con « Controlli automatici » e viene aggiunto il seguente:

Metodi matematici per l'ingegneria.

Per l'indirizzo chimico viene aggiunto il seguente:

Metodi matematici per l'ingegneria.

B) FACOLTÀ DI ARCHITETTURA:

Art. 14. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del biennio di architettura viene soppresso quello di « Complementi di scienza delle costruzioni ».

Art. 15. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del triennio di applicazione del corso di laurea in Architettura viene aggiunto quello di « Complementi di scienza delle costruzioni ».

Art. 22. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in un colloquio fra la Commissione esaminatrice e il candidato inteso ad accertare la maturità intellettuale di questi.

Il candidato potrà scegliere fra le seguenti modalità di esame:

a) discussione su elaborati redatti dal medesimo durante i corsi delle varie materie (sono obbligatori gli elaborati di almeno una materia per ognuno dei diversi gruppi di discipline:

architettura degli interni; Composizione architettonica; Materie umanistiche; Scienza e tecnica delle costruzioni; Urbanistica);

b) discussione su una tesi di laurea, concordata in quarto o quinto anno, e comunque almeno nove mesi prima della laurea fra lo studente ed un docente ufficiale della Facoltà; la materia oggetto della tesi verrà scelta dallo studente tra quelle del triennio fra i seguenti gruppi di discipline:

Architettura degli interni; Composizione architettonica; Materie umanistiche; Scienza e tecnica delle costruzioni; Urbanistica.

L'argomento, concordato col relatore, dovrà essere approvato dal Consiglio di Facoltà.

Nessun allievo potrà essere ammesso a sostenere l'esame di laurea se non avrà frequentato interamente il rispettivo piano di studio e non avrà superato tutti i prescritti esami di profitto e qualsiasi prova fallita, anche se in soprannumero rispetto a quelle strettamente necessarie. Dovrà inoltre avere seguito, di regola, presso il Politecnico di Milano almeno il 5° anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1963, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 420 Ris./1157 del 23 giugno 1965, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana designa il dott. Dante Marchiori quale rappresentante degli agricoltori in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto a seguito dell'avvenuto decesso del consigliere sen. prof. avv. Giovanni Carrara;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi nel senso richiesto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Dante Marchiori è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza degli agricoltori a seguito del decesso del sen. prof. avv. Giovanni Carrara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1965
Registro n. 14 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 348. — MAUCERI

(10640)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 1954, n. 141, sul riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1962 relativo alla ricostituzione del Comitato amministratore della Cassa in questione;

Vista la nota in data 16 settembre 1964, con la quale il sig. Mario Colzi rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, in rappresentanza del personale marittimo e di terra della marina da traffico;

Vista la nota n. 1065/282 del 10 giugno 1965, con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare designa per l'incarico in questione il sig. Enzo Caruso in sostituzione del sig. Mario Colzi dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il sig. Enzo Caruso è nominato membro del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara in rappresentanza del personale marittimo e di terra della marina da traffico ed in sostituzione del sig. Mario Colzi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1965
Registro n. 13 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 331. — MAUCERI

(10667)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo e Direzione generale in Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, con il quale è stato costituito il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede legale in Palermo e Direzione generale in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, con il quale il sig. Fabrizio Fernandez Affricano è stato nominato membro del predetto Comitato;

Vista la lettera in data 2 aprile 1965, con la quale il predetto sig. Fabrizio Fernandez Affricano, ha presentato al Ministro per l'industria ed il commercio le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il dott. ing. Armando Marcucci è nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, in sostituzione del sig. Fabrizio Fernandez Affricano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1965
Registro n. 16 *Industria, foglio n.* 72

(10613)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montescaglioso (Matera).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Montescaglioso (Matera), al quale la legge assegna 20 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Nell'impossibilità di trovare un'intesa per la costituzione di una maggioranza capace di dar vita ad una stabile Amministrazione, venne eletta, dopo vari tentativi, una Giunta minoritaria.

La situazione, peraltro, evidentemente precaria, si rivelò ben presto pregiudizievole per la efficienza degli Organi, compromettendo seriamente ogni attività amministrativa.

Diversi provvedimenti, infatti, adottati dalla Giunta con i poteri del Consiglio, più volte riproposti all'esame del Consiglio stesso, per la ratifica, non vennero approvati, e diverse sedute andarono deserte per mancanza del prescritto « quorum ».

L'assoluta impossibilità di un regolare funzionamento della Amministrazione si manifestò, poi, in tutta la sua gravità nella seduta del 4 giugno 1965 in cui lo schema di bilancio preventivo dell'esercizio corrente ed il provvedimento relativo all'assunzione di un mutuo a pareggio del disavanzo economico, già autorizzato dal Ministero, non ottennero i voti necessari per l'approvazione; fu, inoltre, negata la ratifica della deliberazione di Giunta concernente l'applicazione, al bilancio in corso, delle imposte, sovrimposte, tasse e supercontribuzioni.

Per tali fatti, che denotavano ormai inequivocabilmente la carenza dell'Amministrazione, il sindaco e la Giunta rassegnarono le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio prese atto nella riunione del 16 agosto, rinviando l'elezione dei nuovi Organi al 30 successivo. In tale seduta, però, non fu possibile provvedere alla nomina della nuova Amministrazione, perchè la riunione andò deserta.

Ugualmente deserte andarono le successive sedute all'uopo indette per i giorni 31 agosto, 6 e 8 settembre 1965.

Stante tale situazione, che ormai tendeva a ristagnare per il perdurare dei dissidi fra i vari gruppi consiliari, il prefetto riteneva necessario intervenire onde far esperire un ulteriore tentativo e, allo scopo, disponeva una convocazione straordinaria del Consiglio facendo notificare ai singoli consiglieri l'invito a parteciparvi e a provvedere alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, con l'esplicita avvertenza che, qualora anche tale adunanza fosse riuscita infruttuosa, egli avrebbe proposto lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo ha sortito gli effetti voluti, giacchè anche la seduta fissata per il 16 settembre 1965 è andata deserta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Montescaglioso in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 ottobre 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Montescaglioso ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Pasquale Saracino, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del Prefetto, il Consiglio comunale di Montescaglioso (Matera) non ha provveduto a sostituire il sindaco e la Giunta dimissionari, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 ottobre 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montescaglioso è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Saracino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

TAVIANI

(11064)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Costituzione del « Comitato consultivo scientifico » per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata con legge 2 aprile 1964, n. 188 e con legge 10 giugno 1965, n. 618;

Considerato che è all'esame del Parlamento il disegno di legge sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta la necessità di costituire, in attesa del perfezionamento del provvedimento legislativo sopracitato, un Comitato di docenti universitari con compiti di consulenza per il Ministro per il bilancio sulla impostazione e la elaborazione del progetto di programma economico nazionale e dei suoi aggiornamenti, su indagini, ricerche e raccolta di elementi occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale nonchè sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere;

Decreta:

E' costituito presso il Ministero del bilancio, sino alla entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente le attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato di esperti che assume la denominazione di « Comitato consultivo scientifico » con i compiti indicati in narrativa ed è composto dai seguenti docenti universitari:

Andreatta prof. Nino;
Forte prof. Francesco;
Fuà prof. Giorgio;
Lombardini prof. Siro;
Parenti prof. Giuseppe;
Parravicini prof. Giannino;
Saraceno prof. Pasquale;
Sylos Labini prof. Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(10763)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali, previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24763, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 107, con il quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 chiamandone a far parte in qualità di membro, il dott. ingegnere Enrico Petrella all'epoca ingegnere capo del Genio civile;

Considerato che il suddetto dott. ing. Enrico Petrella è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Decreta:

Art. 1.

L'ingegnere capo dott. ing. Andrea Brignole è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, in sostituzione del dott. ing. Enrico Petrella collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Andrea Brignole un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'esercizio finanziario in corso, e sui corispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1965
Registro n. 32, foglio n. 72.

(10637)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali, previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24742, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 108, con il quale venne costituita presso il Provveditorato alle Opere pubbliche di Genova la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 6482, in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1963, registro n. 21, foglio n. 266, con il quale il dott. Giuseppe Liprandi, ispettore generale r. a. dell'Amministrazione centrale, venne nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova;

Considerato che il suddetto dott. Liprandi è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Vista la nota del Provveditorato alle opere pubbliche di Genova n. 19942 in data 11 ottobre 1965;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Rodolfo Gimigliano, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova, in sostituzione del dott. ing. Liprandi, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Rodolfo Gimigliano un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1965
Registro n. 32 lavori pubblici, foglio n. 194

(10638)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1965.

Sostituzione di un membro supplente nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1958, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1965, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 7992/9 del 25 settembre 1965, con la quale il presidente della Corte dei conti designa il primo referendario dott. Giovanni Spagnoli quale sindaco supplente dell'Istituto predetto in rappresentanza della Corte dei conti ed in sostituzione del dott. Edmondo Gallina, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il primo referendario dott. Giovanni Spagnoli è chiamato a far parte, quale membro supplente, del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza della Corte dei conti ed in sostituzione del dott. Edmondo Gallina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1965

Il Ministro per il lavoro e la presidenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10639)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Approvazione del piano di sviluppo della rete telefonica urbana di Torino, presentato dalla SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p. a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, art. 16;

Visto il P.R.T.N. approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici, approvata con decreto ministeriale del 28 novembre 1962;

Visto il piano di sviluppo della rete urbana di Torino, presentato dalla SIP;

Udito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Udito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvato il piano di sviluppo della rete urbana di Torino presentato dalla SIP.

In particolare è approvato:

la costruzione delle nuove centrali di Boringhieri - Monterosa - Beinasco - Corsica - Lesna - Nichelino - S. Luigi - Stampalia - Tagliaferro;

l'ampliamento delle centrali esistenti;

la posa dei nuovi cavi di giunzione e di distribuzione della rete;

l'ampliamento dei cavi esistenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1° dicembre 1965

Il Ministro: RUSSO

(10744)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge n. 126, dalla Amministrazione provinciale di Pesaro e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali delle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la seguente strada: « di Valle Santa Anastasia » (dal bivio sulla strada di Monteliciano a Valle Santa Anastasia) per una lunghezza di km. 3 + 500, che non è stata classificata provinciale;

Vista la nota della provincia di Pesaro e Urbino n. 6072 del 16 settembre 1965;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10327)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 497 del 7 ottobre 1964, con il quale l'Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada denominata « di Preggio », con inizio dalla strada provinciale « di Castelrigone » in località « Palazzo dello Inquisitore » e termine all'innesto con la Strada statale « del Niccone » in località « S. Andrea di Sorbello » dopo aver toccato l'abitato di Preggio;

Visto il voto n. 1244 del 14 settembre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta della lunghezza complessiva di Km. 9 + 130 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « di Preggio » di cui alle premesse di Km. 9 + 130 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10326)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1965.

Variante alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, col quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica;

Visti i propri decreti 30 ottobre 1959, 21 maggio 1960, 13 luglio 1962 e 20 maggio 1964, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, n. 133 del 31 maggio 1960, n. 194 del 2 agosto 1962 e n. 153 del 24 giugno 1964, con i quali furono apportate varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto della Direzione marittima di Bari n. 39 del 17 novembre 1965, col quale la delegazione di spiaggia di Otranto è stata autorizzata a tenere il registro delle navi minori e dei galleggianti;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e modificata con i decreti ministeriali 30 ottobre 1959, 21 maggio 1960, 13 luglio 1962 e 20 maggio 1964;

Decreta:

Articolo unico.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e modificata coi decreti ministeriali 30 ottobre 1959, 21 maggio 1960, 13 luglio 1962 e 20 maggio 1964, è apportata la seguente variante:

Dopo la capitaneria di porto di Bari (Sigla BA), aggiungasi:

Otranto, Sigla assegnata 3-BA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

(10684)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Compagnia Generale Trattori - S.p.A. già I.M.A.I. Importazione Macchine Agricole Industriali S.p.A., in Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed allo esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire;

Considerato che la ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A. - già I.M.A.I. Importazione Macchine Agricole Industriali S.p.A. - Vercelli, via Dante, n. 16, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione dall'estero di motori marini del seguente valore:

Mod. B Import n. 4024873 emesso il 31 settembre 1963 dalla sede di Milano del Credito commerciale per l'importo di dollari USA 24.109,40 (ventiquattromilacentonove dollari e quaranta cents);

Visti gli atti con i quali la ditta interessata ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'Ufficio Italiano dei Cambi - Servizio Ispettorato ha reso noto che da accertamenti esperiti nei confronti della nominata Società, è risultato, tra l'altro, che il citato modulo valutario è rimasto inutilizzato per $ 18.081,87 (dollari diciottomilaottantuno e ottantasette cents), precisando che la merce di cui sopra, per l'anzidetto ammontare, è stata rispedita all'estero in data 28 ottobre 1964 e la relativa valuta è stata riaccreditata il 6 novembre 1964, ad oltre un anno, cioè, dall'avvenuto trasferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A. già I.M.A.I. Importazione Macchine Agricole Industriali S.p.A. Vercelli, via Dante, 16, nella misura del 5 % limitatamente al seguente importo:

Dollari U.S.A. 18.081,87 (diciottomilaottantuno dollari e ottantasette cents).

Art. 2.

L'Ufficio Italiano dei Cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(10743)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1966.

Modifica al calendario di Borsa per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 19 dicembre 1964, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1965;

Visto il decreto del prefetto di Milano, numero 16-5/14562/Gab. del 31 dicembre 1965, con il quale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, riguardante la proroga dei termini legali e convenzionali nella ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali, il mancato regolare funzionamento delle aziende di credito di Milano e provincia, eccettuata la Banca d'Italia, verificatosi a causa dello sciopero del personale nei giorni 30 e 31 dicembre 1965, è stato riconosciuto come causato da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi è rimasta accertata nei detti giorni;

Vista la proposta che l'Unione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, sentita l'Associazione bancaria italiana, ha fatto pervenire per promuovere la proroga della liquidazione di Borsa dal 30 dicembre 1965 al giorno 3 gennaio 1966;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica di quanto disposto con l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1964, che fissa il calendario e l'orario di Borsa per l'anno 1965, la liquidazione mensile di Borsa, già stabilita per il 30 dicembre 1965, viene prorogata al giorno 3 gennaio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: CAPPUGI

(47)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 dicembre 1965.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 24 settembre 1965, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Rionero in Vulture, per i motivi di cui alla relazione alligata allo stesso decreto, ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune, coi poteri spettanti al Consiglio stesso, il direttore di ragioneria di 2ª classe, rag. Pasquale Locuratolo.

Il 3 dicembre 1965, viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il predetto commissario, in tale periodo, ha dovuto affrontare la soluzione di numerosi e complessi problemi, che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, unitamente al riassetto di servizi di essenziale importanza per il funzionamento del Comune.

In particolare, nel settore delle opere pubbliche, il commissario stà adoperandosi per avviare a sollecita definizione le pratiche per il finanziamento di numerose opere pubbliche, quali, nel campo dell'edilizia scolastica, quelle della scuola media, dello Istituto magistrale, nonchè di edifici scolastici nel capoluogo e nelle frazioni, e negli altri settori, l'ospedale, il pubblico macello, la rete idrica e fognante ed altre ancora.

Stà provvedendo, inoltre, alla sistemazione del servizio delle imposte di consumo, nonchè alla sistemazione delle passività arretrate più urgenti ed onerose.

Il commissario stesso, infine, ha allo studio l'aggiornamento di numerosi regolamenti comunali, alcuni dei quali risalgono al secolo scorso.

Premesso quanto sopra, è da tenere presente che, ove si volesse dare corso al procedimento elettorale, il complesso lavoro di sistemazione degli affari comunali per normalizzare l'Amministrazione come il programma di realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione della finanza comunale, subirebbe una battuta di arresto in quanto verrebbero conseguentemente a scadere i poteri del Consiglio di cui è investito il commissario.

Si ritiene, pertanto, opportuno prorogare a termini di legge, la gestione commissariale di cui trattasi e con l'unito decreto n. 2385/13.1 Gab. in data odierna si provvede in tal senso.

Potenza, addì 18 dicembre 1965

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 240 del 24 settembre 1965, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Rionero in Vulture ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune il rag. Pasquale Locuratolo;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Rionero in Vulture, affidata al direttore di ragioneria di 2ª classe, rag. Pasquale Locuratolo, è prorogata a termini di legge per i motivi esposti nella relazione alligata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

All'attuale commissario straordinario sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1965, in premesse richiamato.

Potenza, addì 18 dicembre 1965

Il prefetto: FABIANI

(10785)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Normand W. Redden, Console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(10622)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Michael J. Mercurio, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(10623)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Frederick H. Lawton, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(10624)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Maria José Arguello Sanson, Console del Nicaragua a Roma.

(10761)

In data 15 dicembre 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Francis A. Arenz Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(10789)

In data 15 dicembre 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Charlotte Allen, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(10790)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Stephen P. Dorsey Console generale, titolare della Sezione consolare degli Stati Uniti d'America a Roma con giurisdizione sulle Provincie del Lazio, dell'Umbria, delle Marche, degli Abruzzi e Molise e della Sardegna.

(10749)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Vicente Norero de Lucca, vice console onorario dell'Equatore a Chiavari.

(10750)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John D. Folger, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(10751)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della « Compagnia Unica fra i lavoratori portuali di Napoli »

Con decreto del direttore marittimo di Napoli n. 1417 del 14 dicembre 1965, è stata costituita a decorrere dal 1° gennaio 1966, la « Compagnia Unica lavoratori portuali di Napoli » mediante la fusione delle preesistenti compagnie portuali « Amm. Caracciolo », « A. Diaz », « G. Bausan » e « C. Pisacane ».

Della predetta compagnia fanno parte tutti i lavoratori iscritti nei registri previsti dall'art. 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione alla data del 1° gennaio 1966, e tenuti presso l'ufficio del lavoro portuale di Napoli.

(10652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Staranzano (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.643.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10814)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Ventotene (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.056.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10845)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Castel Ritaldi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.533.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10846)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Isola del Piano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.062.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10847)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Bracciano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.770.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10848)

Autorizzazione al comune Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.466.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10849)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Baricella (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.852.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10964)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti, il 24 novembre 1965, registro n. 102, bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 114, su conforme parere del 6 maggio 1965 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto il ricorso straordinario depositato in data 27 ottobre 1964 dalla ditta Calliera Giovanni avverso il provvedimento ministeriale 12 giugno 1964, n. 11690, con il quale veniva concesso alla Società A.T.A. di deviare il percorso dell'autolinea Pont Canavese-Ivrea-Biella-Oropa, con passaggio via Cavaglià, abbandonando il percorso via Zubiena, e veniva rigettata la domanda della ricorrente per ottenere la concessione della medesima linea.

(10533)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1965, registro n. 102, bilancio Trasporti (Ispett. Gen. M.C.T.C.), foglio n. 113, su conforme parere del 15 maggio 1965 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto il ricorso straordinario, notificato in data 12 maggio 1962, della Società strade ferrate secondarie meridionali avverso il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Campania e Basilicata del 18 novembre 1961, n. 19264, di concessione alla ditta F.lli Carrella dell'autolinea Marigliano-Torre Annunziata Lido.

(10534)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Vinicio Da Vela, nato a Certaldo (Firenze) il 13 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 4 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(10655)

Il dott. Aldo Farnetti, nato a Roma il 5 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 23 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10658)

Il dott. Roberto Maucci, nato a La Spezia il 1° gennaio 1921 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 13 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10660)

Il dott. Normanno Nardini, nato a Narni (Terni) il 18 dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 24 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10661)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Vincenzo Candiani, nato a Vazzola (Treviso) il 2 settembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Pavia il 21 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(10653)

La dott.ssa Pasqualina Branchi, nata a Casteldidone il 7 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 25 giugno 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(10654)

Il dott. Andrea D'Elia, nato a Novoli (Lecce) il 17 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 16 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(10656)

La dott.ssa Laura Alma De Giuli, nata a Leno (Brescia) il 16 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano il 14 giugno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

(10657)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di laurea

Il dott. Sergio Givone, nato a Torino il 21 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Torino il 3 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(10659)

Diffida per smarrimento del diploma originale di laurea in economia e commercio

Il dott. Antonio Croci, nato a Ispra (Varese) il 30 ottobre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano il 7 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

(10662)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma l'8 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1965, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 241, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Vincenzo De Caro, avverso il collocamento a riposo, per limiti di età, disposto dal provveditore agli studi di Agrigento a decorrere dal 1° ottobre 1963.

(10663)

Con decreto presidenziale del 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 295, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 maggio 1962 dal prof. Francesco Mostardi avverso la decisione con la quale il provveditore agli studi di Cosenza, in data 23 dicembre 1961, aveva respinto il suo ricorso gerarchico proposto contro la nomina a supplente di materie letterarie, per l'anno scolastico 1961-62, conferita allo studente universitario Elio Valentini, dal direttore della scuola di avviamento di Pedace.

(10664)

Con decreto presidenziale del 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80, Pubblica istruzione, foglio n. 292, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 aprile 1963 dalla prof.ssa Candida Falcone Palmieri avverso la decisione con la quale, in data 8 marzo 1963, la Commissione provinciale, costituita presso il Provveditorato agli studi di Salerno aveva respinto il suo gravame gerarchico contro il provvedimento di assegnazione alla sede di Vietri sul Mare per l'insegnamento di musica e canto nel triennio 1962-65.

(10665)

Con decreto presidenziale del 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 294, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 novembre 1963 dalla prof.ssa Subba Pezzano Francesca avverso il decreto emesso dal provveditore agli studi di Reggio Calabria il 13 maggio 1963, in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1961, con il quale veniva accolto il suo ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 25 maggio 1955.

(10666)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 19 ottobre 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965 registro n. 83 Esercito, foglio n. 202

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificate come qui di seguito indicato:

Regio decreto 3 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1926, registro n. 7 Guerra, foglio n. 275 (Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22, pagina 1267):

Biceglia Sisto, da Alife (Caserta), soldato 13° Reggimento fanteria, n. 15419 di matricola. Il cognome viene così rettificato: Bisceglia.

Decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1919, registro n. 128 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 20, pagina 1360):

Chiodelli Mario, da Soresina (Cremona), tenente 33° Reggimento artiglieria da campagna. Il nome viene così rettificato: Adolfo.

Regio decreto 4 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1942, registro n. 39 Guerra, foglio n. 80 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 111, pagina 8968):

Lombini Deonenne, di Achille e di Raggi Emilia, da Predappio (Forlì), capitano 12° Reggimento fanteria « Casale ». Il nome viene così rettificato: Leonenne.

Regio decreto 9 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1923, registro n. 264 Guerra, foglio n. 25 (Bollettino ufficiale 1923, dispensa 44, pagina 2208):

Veronesi Guerrino, da San Giovanni Lupatoto (Verona), n. 2913 di matricola, artigliere 8° Reggimento artiglieria da fortezza. Il cognome e nome vengono così rettificati: Veronese Guerino.

(10679)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Minerbio

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, n. 932, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Minerbio.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10523)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e di irrigazione - Vampadore, con sede in Montagnana (Padova)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 12640 in data 20 dicembre 1965, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e di irrigazione Vampadore con sede in Montagnana (Padova) deliberato dal Consiglio dei delegati, in data 18 luglio 1963.

(10641)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 2082/423, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, numero 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Muscettola Nicola, nato in Monte Sant'Angelo l'11 giugno 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato » in comune di San Giovanni Rotondo, estese mq. 59.760 riportate in catasto alle particelle numeri 56-*h* e 56-*l*, del foglio di mappa n. 117 del comune di San Giovanni Rotondo, e nella planimetria tratturale con i numeri 114-*a* e 108.

(10642)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 16 gennaio 1964 dal consigliere di 2ª classe nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dott. Fedele Vetta avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione dal medesimo proposta avverso la determinazione dei sanitari dell'I.N.A.I.L. per un infortunio occorsogli il 9 agosto 1962.

(10625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 3 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,77	624,79	624,76	624,70	624,77	624,76	624,70	624,75
$ Can.	580,70	581 —	581 —	581,05	579,50	580,70	581,10	580,70	580,70	580,70
Fr. Sv.	144,64	144,63	144,66	144,65	144,63	144,58	144,635	144,66	144,58	144,63
Kr. D.	90,73	90,79	90,79	90,80	90,74	90,72	90,80	90,76	90,72	90,70
Kr. N.	87,50	87,48	87,45	87,48	87,53	87,50	87,485	87,48	87,50	87,50
Kr. Sv.	120,79	120,77	120,75	120,77	120,75	120,69	120,77	120,72	120,69	120,75
Fol.	173,07	173,015	173,05	173,04	173 —	173,06	173,02	173,045	173,06	173,05
Fr. B.	12,589	12,585	12,5860	12,5865	12,5875	12,59	12,586	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,45	127,465	127,50	127,485	127,47	127,44	127,4875	127,47	127,44	127,44
Lst.	1751,30	1751,30	1751,40	1751,35	1751,40	1750,50	1751,35	1751,15	1750,50	1751,30
Dm. occ.	155,95	155,97	155,96	155,98	155,92	155,88	155,96	155,94	155,88	155,95
Scell. Austr.	24,173	24,175	24,175	24,174	24,15	24,17	24,1765	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,85	21,84	21,83	21,85	21,75	21,85	21,8375	21,85	21,85	21,84
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,429	10,435	10,42	10,429	10,43	10,43	10,425

Media dei titoli del 3 gennaio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,275
Redimibile 3,50 % 1934	98,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,90
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,78
1 Dollaro canadese	581,075
1 Franco svizzero	144,642
1 Corona danese	90,80
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	120,77
1 Fiorino olandese	173,03
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,486
1 Lira sterlina	1751,35
1 Marco germanico	155,97
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,844
1 Peseta Sp.	10,429

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti ministeriali in data 9 luglio 1964 e 14 luglio 1964, con i quali sono stati indetti, a norma dell'art. 61 della legge 8 giugno 1962, due concorsi a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, l'uno per esami e per titoli e l'altro per soli titoli;

Visti i decreti ministeriali in data 10 giugno 1965 e 28 giugno 1965, con i quali sono state approvate le relative graduatorie di merito dei candidati ai concorsi stessi;

Visti, altresì, i decreti ministeriali 10 e 22 luglio 1965, con i quali si è proceduto alla nomina a segretario comunale di 2ª classe in prova, rispettivamente, di tutti i candidati risultati idonei nel conocrso per esami e per titoli e di ottantasei candidati al concorso per soli titoli;

Considerato che, a seguito della rinuncia volontaria da parte di alcuni dei predetti e della decadenza dalla nomina di altri, per non aver assunto servizio alla data stabilita, si può procedere, in relazione alla disponibilità dei posti, alla nomina di altri settantuno candidati compresi nella graduatoria di merito del concorso per titoli;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova, a decorrere dal 18 ottobre 1965, e, dalla data medesima, sono assegnati al ruolo dei segretari comunali della Provincia a fianco di ciascuno indicata.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1) Mastria Antonio: Vercelli;
2) Agnello Gaspare: Cuneo;
3) Pecorini Lando: Cuneo;
4) Miceli Biagio: Torino;
5) Berca Emilio: Novara;
6) Brancorsini Primo: Belluno;
7) Borghese Pierino: Aosta;
8) Longhin Lodino: Udine;
9) Tesoriere Francesco: Cuneo;
10) Beletti Giovanni: Bergamo;
11) Franchini Silvano: Cuneo;
12) Vicentelli Giovanna: Novara;
13) Formica Valter: Torino;
14) Renna Giuseppe: Torino;
15) Galassini Pietro: Aosta;
16) Vitacolonna Raffaella: Chieti;
17) Palermo Giuseppe: Torino;
18) Cantarelli Remigio: Torino;
19) Plateo Roberto: Udine;
20) Valdo Giovanni: Trento;
21) Nobile Francesco: Pordenone;
22) Finardi Guglielmo: Pordenone;
23) Calbi Carlo: Benevento;
24) Bernacchia Tarcisio: Sassari;
25) Del Gobbo Domenico: Campobasso;
26) Sambati Antonio: Campobasso;
27) Donadonibus Giorgio: Belluno;
28) Sorci Romeo: Sassari;
29) Cantalupo Giuseppe: Avellino;
30) Cernicchiaro Nicola: Campobasso;
31) Trombetta Silvano: Aosta;
32) Bianchini Carlo: Trento;
33) Luzzi Francesco: Sassari;
34) Covino Beniamino: L'Aquila;
35) Lipari Carla: Aosta;
36) Mozzato Sante: Varese;
37) Andruet Gelsomino: Aosta;
38) Rossi Antonio: Nuoro;
39) Bonfiglio Salvatore: Nuoro;
40) Guido Alfredo: Sassari;
41) De Petris Desiderio: Torino;
42) Danzo Mario: Nuoro;
43) Iurato Salvatore: Cosenza;
44) Pulitanò Giuseppe: Sassari;
45) Guido Giuseppe: Genova;
46) Vesprini Albino: Sassari;
47) Malfitano Angelo: Sassari;
48) Berti Renzo: Sassari;
49) Sauli Gianluigi: Nuoro;
50) Pellizzieri Silvano: Sassari;
51) Pappalardo Giulio: Nuoro;
52) Di Giorgio Crispino: Nuoro;
53) Gervasoni Giuliano: Nuoro;
54) Chittaro Mario: Udine;
55) Colanzi Gino: Sassari;
56) Colpo Remigio: Nuoro;
57) Resci Luigi: Sassari;
58) Zucco Andrea: Nuoro;
59) Di Ianni Giovanni: Sassari;
60) Diamante Francesco: Como;
61) Bonanni Luigi: Belluno;
62) Saddi Giustino: Cagliari;
63) Biancardi Orazio: Trento;
64) Sorice Michele Elia: Nuoro;
65) Licata Decimo: Sassari;
66) Lanticina Pietro: Nuoro;
67) Cazzato Carmelo: Sassari;
68) Zambuti Pierino: Nuoro;
69) Garlatti Bruno: Udine;
70) Capani Pietro: Nuoro;
71) Conte Oronzo: Cagliari;
72) Butera Antonio: Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10538)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, n. 547, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965, registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 40;

Visto il decreto ministeriale in data 26 aprile 1965, n. 4969, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1965, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 99;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1965, n. 8580, con il quale è nominata la Commissione di esame del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1965, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 311;

Vista la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Tsironas Leonida G. . . . . punti 32,70
2. Saviola Giulio . . . . » 31,75
3. Iodice Alberto . . . . » 31,73
4. Meocci G. Battista . . . . » 31,72
5. Bettocchi Tito . . . . » 31,63

6. Cappelleri Vincenzo . . . . punti 31,55
7. Roberti Roberto . . . . » 31,50
8. Nelva Pietro . . . . » 31,45
9. Savazzi Carlo . . . . » 31,44
10. Argiolas Augusto . . . . » 31,38
11. Bagordo Giuseppe . . . . » 31,37
12. Morera Guido . . . . » 31,35
13. Palazzi Ermanno . . . . » 31,34
14. Mascia Luigi . . . . » 31,18
15. Paolinelli Stefano . . . . » 31,14
16. Compagnino Gaetano . . . . . . » 31,03
17. Cerreto Massimo . . . . » 30,85
18. Pettarin Alessandro . . . . » 30,81
19. Orsini Antonio . . . . » 30,62
20. Noviello Filippo . . . . » 30,60
21. Bandini Mario . . . . » 30,56
22. Mazzucco Leonardo . . . . » 30,52
23. Desti Antonino . . . . » 30,49
24. Rolleri Pietro . . . . » 30,40
25. Gallus Antonio . . . . » 30,38
26. Baldi Vincenzo . . . . » 30,26
27. Benedetti Roberto . . . . » 30,24
28. Pierotti Giampaolo . . . . » 30,15
29. Ambrogioni Giuseppe . . . . » 29,91
30. Prior Lino . . . . » 29,09
31. Bonavolontà Luigi . . . . » 29,04
32. Morano Angelo . . . . » 28,88

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1965
Registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 73.

(10537)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1965.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento di applicazione della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1954, contenente i programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione di esami per la sessione ordinaria 1965 a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128 modificato con la legge n. 455 del 16 maggio 1961;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e per la lingua inglese, fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Div. III, con foglio n. 8033 del 26 maggio 1965;

Vista la designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero della difesa-Marina, con foglio n. 20524 del 10 maggio 1965;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1965 è costituita come segue:

Belardini dott. ing. Enzo, direttore di divisione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, presidente;

Pizzi dott. ing. Mariano, direttore di sezione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

Musca Murana prof.ssa Apollonia, membro per la geografia;

Giglio prof. Vittorio, membro per la lingua inglese;

Mariani Carlo, cap. C.E.M.M. del Ministero difesa-Marina, membro;

Cardea per. princ. Mario, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro supplente.

Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione il direttore capo di ragioneria rag. Mario Russo della Direzione centrale per i servizi radioelettrici - Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa presunta in L. 750.000 sarà imputata al capitolo 191, art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1965 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1966, rispettivamente per L. 250.000 e L. 500.000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1965
Registro n. 74 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 027. — ANSALONE

(10627)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale di 2a classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 20 aprile 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale di 2a classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 10 settembre 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il dott. Filippo Longo è impossibilitato a presiedere la Commissione di che trattasi, per sopraggiunti impegni di carattere professionale, e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Renato Laschena, consigliere di Stato, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Filippo Longo.

Al dott. Renato Laschena competerà il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 27 settembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1965
Registro n. 10, foglio n. 276

(10629)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a trenta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di laurea in medicina e chirurgia, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964, avranno luogo in Roma, nei giorni 20, 21 e 22 gennaio 1966, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(10669)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove pratiche del concorso per esami a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.

Le prove pratiche indicate alla parte seconda e terza del programma del concorso per esami a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici delle dogane, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1963, avranno luogo in Roma presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, via della Luce, 34-*b*, a decorrere dal 21 gennaio 1966, alle ore otto.

(10891)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso a dieci posti di ispettore di seconda classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma nel palazzo dell'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi, EUR nei giorni 21, 22, 24, 25 e 26 gennaio 1966, con inizio alle ore 8,30.

I primi tre giorni saranno dedicati allo svolgimento delle prove scritte obbligatorie mentre negli ultimi due giorni avranno luogo le prove facoltative di lingua straniera secondo il seguente ordine: quarto giorno per le lingue francese e tedesca; quinto giorno per le lingue inglese e spagnola.

Le prove di tedesco e spagnolo avranno inizio alle ore 13.

(11007)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 4290 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia, bandito con decreto del medico provinciale n. 3907 del 31 ottobre 1964;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidato risultato idoneo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti risultati idonei sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Mameli Aldo: Serri;
2) Massidda Mario: Escalaplano;
3) Casera Cesare: Cons. Irgoli-Loculi;
4) Marchi Mariuccia: Gavoi;
5) Manurrita Luigi: Cons. Dualchi-Noragugume;
6) Ninna Fernando: Ollolai;
7) Canetto Graziano: Torpé;
8) Ferrara Renato: Lula;
9) Sau Gabriele: Urzulei;
10) Manconi Marcello: Oniferi;
11) Pisanu Salvatore: Tiana;
12) Ruggiu Edoarda: Talana.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 10 dicembre 1965

Il medico provinciale: PUTZU

(10466)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di quest'Ufficio in data 25 maggio 1963, numero 13431, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Visto il successivo decreto n. 13431-*A* in data 19 agosto 1963, con il quale è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla data del 30 ottobre 1963;

Visto il proprio decreto n. 15268 in data 24 gennaio 1964, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il proprio decreto n. 18983 in data 15 marzo 1965 con il quale è stata stralciata la condotta di Lettopalena da quelle messe a concorso;

Visti gli atti relativi ai lavori espletati dalla Commissione esaminatrice costituita con decreto n. 19457 del 14 maggio 1965;

Riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Ritenuto, quindi, di dover approvare la graduatoria così come formulata dalla Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Tilli Goffredo	punti	69,316
2. Ferrante Antonio	»	64,656
3. Luberti Aldo	»	62,140
4. Di Pillo Gigino	»	61,633
5. D'Adamio Luigi	»	61,375
6. Russi Giuseppe	»	60,988
7. Sopranzetti Alberto	»	57,750
8. Ciarrocca Ivaneo	»	57,137
9. Conte Nunzio	»	57,130
10. De Vito Giuseppe	»	56,690
11. Caracino Antonio	»	56,500
12. Ricciuti Renato	»	56,450
13. Marcelli Antonio	»	56,227
14. Carinci Erminio	»	55,683

15. Saporito Benito . . . . punti 55,250
16. Madonna Vittorio . . . . » 54,987
17. Zanoboli Giorgio . . . . » 54,947
18. Di Felice Antonio . . . . » 54,450
19. Rosati Nicola . . . . » 52,868
20. Fusco Domenico . . . . » 52,662
21. Cupaiolo Ennio . . . . » 52,437
22. Di Iorio Giovanni . . . . » 51,500
23. Neri Norveo . . . . » 51,145
24. Truncali Michele . . . . » 50,725
25. Di Fabio Tito . . . . » 50,720
26. Natale Luigi . . . . » 49,245
27. Caione Fernando . . . . » 48,457
28. Mottola Antonio . . . . » 47,475
29. Pes Giuseppe . . . . » 46,915
30. Mancini Pietro . . . . » 46,645
31. Lazzaro Giuseppe . . . . » 46,556
32. Rossi Giuseppe . . . . » 45,937

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 22 dicembre 1965

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 22 dicembre 1965, n. 21348, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Arielli, Bomba, Miglianico, Pennadomo, Pizzoferrato, Roccaspinalveti, San Salvo, Schiavi d'Abruzzo e Tollo;

Esaminate le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Tilli Goffredo: San Salvo;
2) Ferrante Antonio: Arielli;
3) Luberti Aldo: Schiavi d'Abruzzo;
4) Di Pillo Gigino: Tollo;
5) D'Adamio Luigi: Miglianico;
6) Sopranzetti Alberto: Bomba;
7) Ciarrocca Ivaneo: Pizzoferrato;
8) Conte Nunzio: Roccaspinalveti;
9) De Vito Guseppe: Pennadomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 22 dicembre 1965

Il medico provinciale: SOLLECITO

(10771)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1998 in data 30 aprile 1965, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina dei titolari delle condotte sanitarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1964;

Visto gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1964, indetto col decreto citato alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellanti dott. Filippo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Fontana prof. Luigi, primario medico dell'Ospedale civile di Ravenna;

Grossi prof. Tomaso, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ravenna;

Pontone dott. Antonio, direttore di sez. della Prefettura di Ravenna;

Placci dott. Raimondo, medico condotto titolare.

Segretario:

Sisto dott. Michele, consigliere di 3ª classe in servizio presso questo Ufficio.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Ravenna, addì 15 dicembre 1965

(10545) *Il Medico provinciale*: FIORENTINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso pubblico a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1962.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3476 del 10 maggio 1963, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di Belvedere (Siracusa) e di Ferla, vacanti al 30 novembre 1962;

Visti i propri decreti n. 7447 del 14 settembre 1964 e n. 6524 del 23 settembre 1965, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 7585 del 21 settembre 1964, con il quale venne stabilito l'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti richiesti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Rossello Silvestro . . . . punti 55,62
2. Italia Gaetano . . . . » 52,46
3. Pino Michele . . . . » 48,91
4. Vitale Angelo . . . . » 48,00
5. Lazzaro Giuseppe . . . . » 45,96
6. Raudino Giuseppe . . . . » 42,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Siracusa, di questo Ufficio e dei comuni di Siracusa e di Ferla.

Siracusa, addì 21 dicembre 1965

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8587 del 21 dicembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di Belvedere (Siracusa) e di Ferla, vacanti al 30 novembre 1962;

Viste le sedi indicate dai concorrenti nell'ordine delle loro preferenze;

Vista la nota del 13 dicembre 1965 con la quale il dott. Gaetano Italia, classificato secondo nella graduatoria di merito, vincitore della condotta medica di Ferla, ha rinunziato alla stessa;

Visto che il candidato che segue immediatamente nella graduatoria di merito il dott. Gaetano Italia è il dott. Michele Pino;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, classificati nell'ordine della graduatoria in premessa indicata, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a lato di ciascuno indicata:

1) Rossello Silvestro: Belvedere (Siracusa);
2) Pino Michele: Ferla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Siracusa, di questo Ufficio e dei comuni di Siracusa e Ferla.

Siracusa, addì 21 dicembre 1965

Il medico provinciale: GALIA

(10787)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo, vacante nel comune di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1090-65 in data 15 luglio 1965, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo, vacante nel comune di Pavia;

Visto il proprio decreto n. 1577-65 in data 27 ottobre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba procedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di veterinario comunale capo, vacante nel comune di Pavia:

1. Ruggeri Luigi	punti	192,999
2. Landi Adriano	»	177.838
3. Arneodo Attilio	»	176,301
4. Bergonzi Pierino	»	174,810
5. Damiani Giovanni	»	166.698
6. Richetti Francesco	»	155,777

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Pavia ed a quello del Comune interessato.

Pavia, addì 16 dicembre 1965

Il veterinario provinciare reggente: MARAZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1857-65 del 16 dicembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatcria del concorso al posto di veterinario comunale capo, vacante nel Comune di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ruggeri Luigi, primo classificato nella graduatoria del concorso in premessa specificato, è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo, vacante nel comune di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Pavia ed a quello del Comune interessato.

Pavia, addì 16 dicembre 1965

Il veterinario provinciare reggente: MARAZZA

(10772)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della Commissione esaminatrice ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1962.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 30 giugno 1963, n. 1294 con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Semprini dott. Mario, vice prefetto ispettore;
Piersimoni dott. Pietro, veterinario provinciale capo;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica;
Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;
Rosaspina dott. Vito, veterinario condotto.

Esplica le funzioni di segretario il dott. Pietro Ciacco, facente funzione direttore di sezione del Ministero dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio di Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 25 novembre 1965

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(10631)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1965, n. 30.

Provvidenze per la prevenzione delle inondazioni e per la riparazione dei danni alle opere pubbliche, provocati da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, nell'anno 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 25 *del* 14 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prevenzione delle inondazioni

L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere di interesse della Regione — anche mediante affidamento di incarichi ad enti locali, a consorzi ed a liberi professionisti — per la sistemazione di bacini idrografici, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque e prevenire esondazioni.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta medesima, sono determinati gli studi e le progettazioni da eseguire e vengono stabilite, ove occorra, le modalità di espletamento degli incarichi, di pagamento dei compensi e di rimborso delle spese.

Art. 2.

Riparazione di danni ad opere pubbliche

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di enti locali contributi, in conto capitale, fino al 90% della spesa, comprese le spese generali, tecniche e di collaudo, che essi dovranno assumersi per il ripristino o per la riparazione di opere, edifici ed impianti pubblici, distrutti o danneggiati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 1° maggio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge. Detti contributi potranno essere concessi solo quando tali opere, edifici ed impianti siano rimasti esclusi, in tutto od in parte, dagli interventi dello Stato, rivolti allo stesso fine.

Il contributo è concesso, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima o dell'Assessore da lui delegato, il quale, ove occorra, provvede, altresì, alla approvazione del progetto ed alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e, successivamente, alla vigilanza sui lavori ed alla nomina del collaudatore.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La erogazione del contributo ha luogo con le modalità fissate nel decreto di concessione.

Art. 3.

Provvidenze per opere di bonifica

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere le spese, comprese quelle di studio, di progettazione e di collaudo, occorrenti per il ripristino o per la riparazione di opere pubbliche di bonifica o di bonifica montana, distrutte o danneggiate dagli stessi eventi di cui all'articolo precedente, nonchè per il ripristino o per la riparazione di strade interpoderali, di acquedotti rurali, di elettrodotti, di reti idrauliche e di impianti irrigui, a servizio di più fondi, anche se non ricadenti in comprensori di bonifica.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a carico dell'esercizio finanziario 1965, le seguenti spese:

a) Lire 30 milioni per le iniziative di cui all'art. 1;
b) Lire 450 milioni per le iniziative di cui all'art. 2;
c) Lire 150 milioni per le iniziative di cui all'art. 3.

Ai fini previsti dal precedente comma lettera *a*), nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965, è istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - il capitolo 25711706 alla Cat. IX, con la seguente denominazione: « Spese e compensi per studi e progettazione di opere di interesse regionale relative alla sistemazione di bacini idrografici, allo scopo di prevenire inondazioni » e con lo stanziamento di lire 30 milioni. A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 30 milioni dal capitolo 11203075 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

Ai fini previsti dal primo comma, lettera *b*), del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965, è istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il capitolo 25711712 con la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di Provincie, Comuni e Consorzi di Enti locali, per il ripristino e per la riparazione di opere, edifici ed impianti pubblici distrutti o danneggiati da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di lire 450 milioni. A favore di detto capitolo sono stornate le seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965:

lire 200 milioni dal capitolo 24711563;
lire 100 milioni dal capitolo 24711564;
lire 150 milioni dal capitolo 25811721.

Ai fini previsti dal primo comma, lettera *b*), del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria IX, il capitolo 25309615, con la seguente denominazione: « Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per il ripristino e la riparazione di opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana, di strade interpoderali, di elettrodotti, di acquedotti rurali, di reti idrauliche e di impianti irrigui, distrutti o danneggiati da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di lire 150 milioni. A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 150 milioni dal capitolo 25811721 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

Limitatamente alle iniziative previste all'art. 1, le somme occorrenti per gli esercizi successivi al 1965 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 dicembre 1965

BERZANTI

(10470)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.